

Legge sull'infanzia e sulla gioventù dei Grigioni (LIGG)

Del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **548.400**

Modificato: –

Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sull'infanzia e sulla gioventù dei Grigioni (LIGG)" CSC [548.400](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

Art. 1 Scopo e obiettivo

¹ La legge serve allo sviluppo della promozione e della partecipazione extrascolastiche di bambini e giovani e contribuisce alla loro protezione.

² Il suo obiettivo è che i bambini e i giovani:

- a) vengano sostenuti nel loro sviluppo e nel loro benessere fisico e mentale;
- b) si possano integrare dal punto di vista sociale, culturale e politico, possano partecipare alle decisioni e prendere parte alla convivenza sociale;
- c) acquisiscano progressivamente indipendenza, autonomia e responsabilità sociale;
- d) siano protetti da minacce per il loro benessere fisico e mentale.

³ Sono considerate bambini e giovani le persone al di sotto dei 25 anni residenti nei Grigioni.

Art. 2 Oggetto

¹ Nel settore della promozione e della partecipazione extrascolastiche nonché della protezione di bambini e giovani, la presente legge disciplina:

- a) la pianificazione e il coordinamento delle diverse misure;
- b) le attività e le offerte di consulenza del Cantone;
- c) la promozione di offerte e progetti;
- d) i compiti e la promozione dei comuni.

Art. 3 Pianificazione e coordinamento

¹ Il Cantone effettua un'analisi del bisogno e su questa base allestisce la pianificazione strategica delle misure per la promozione e la partecipazione extrascolastiche nonché per la protezione di bambini e giovani.

² Nell'elaborazione vengono coinvolti bambini e giovani, i comuni nonché organizzazioni private.

³ Il Cantone coordina le misure e l'organizzazione. A tale scopo il Governo può istituire organi di coordinamento.

Art. 4 Consulenza da parte del Cantone

¹ Il Cantone fornisce consulenza a organizzazioni private e comuni nelle loro attività nel settore della promozione e della partecipazione extrascolastiche di bambini e giovani.

² Nel settore della protezione di bambini e giovani, esso mette a disposizione offerte per la consulenza a specialisti e persone di riferimento che hanno contatti regolari con bambini e giovani.

Art. 5 Servizi di riferimento e di consulenza

¹ Il Cantone può erogare contributi a favore di servizi di riferimento e di consulenza accessibili telefonicamente e online per il primo contatto in caso di situazioni problematiche di vario tipo riguardanti bambini e giovani che possono risultare nel contatto tra o con loro.

Art. 6 Organizzazioni private

¹ Il Cantone può erogare contributi a favore di organizzazioni private per offerte e progetti di promozione e partecipazione extrascolastiche di bambini e giovani, se questi:

- a) hanno un effetto a livello cantonale o sovraregionale;
- b) presentano un carattere esemplare; oppure
- c) sono particolarmente innovativi.

² Esso può erogare contributi a favore di organizzazioni private per offerte di prevenzione e di sensibilizzazione volte alla protezione di bambini e giovani.

Art. 7 Comuni

¹ I comuni sono competenti per la promozione e la partecipazione extrascolastiche di bambini e giovani nonché per la creazione, lo sviluppo e il coordinamento delle corrispondenti misure a livello comunale e regionale.

² Il Cantone può erogare contributi a favore dei comuni fino al 50 per cento dei costi computabili per la creazione e lo sviluppo di offerte e progetti.

Art. 8 Ulteriori disposizioni

¹ Non sussiste un diritto giuridico a contributi conformemente alla presente legge. Essi vengono concessi nei limiti dei crediti stanziati nel preventivo.

² Le decisioni di prima istanza del Dipartimento in merito a contributi sono impugnabili con ricorso al Governo. Le decisioni su ricorso del Dipartimento e del Governo concernenti i contributi sono definitive.

³ L'esecuzione della presente legge compete al Cantone e ai comuni, nella misura in cui siano loro delegati dei compiti.

⁴ Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. Il Cantone può delegare a terzi compiti esecutivi.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.